



**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI**

**UFFICIO FEDERALISMO FISCALE  
AREA I REPARTO V  
Prot. 6415/2007/DPF/UFF**

Roma, 5 aprile 2007

Al Comune di XY

**OGGETTO:** Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Passaggio da tassa a tariffa. Quesito.

Con la nota sopradistinta, codesto comune chiede di sapere se, pur avendo applicato nell'anno 2006 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), possa effettuare ugualmente nell'anno 2007 il passaggio alla tariffa per la gestione dei rifiuti (TIA) di cui al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. A parere del comune, infatti, il regime di prelievo adottato per l'anno 2006 sarebbe quello della tariffa, avendo modificato in data 30 marzo 2006, ossia entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per lo stesso anno, il precedente regolamento per l'applicazione della tariffa, introdotto sin dall'11 ottobre 2000, ma mai concretamente applicato.

Si deve, inoltre, osservare che nel regolamento del 30 marzo 2006 è stata espressamente prevista la sua entrata in vigore *“contestualmente all'affidamento in concessione del servizio di igiene pubblica alla costituenda società di capitali”* a prevalente capitale pubblico. Tale società, però, pur essendo stata costituita in data 29 dicembre 2006, non risulta ancora affidataria del servizio in questione, poiché mancano le necessarie autorizzazioni, tanto che l'operatività del sistema tariffario è stata rimandata, come precisato dallo stesso comune, a *“non oltre il 1° maggio 2007”*.

Al riguardo, confermando quanto già indicato da questo Ufficio con le note n. 2586/2007/DPF/UFF e n. 3838/2007/UFF/DPF del 19 marzo 2007, occorre evidenziare che l'art. 1, comma 184, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fa riferimento al regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune nell'anno 2006. Detta disposizione, infatti, prevede che *“il*

*regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007".*

Pertanto, ove accada, come nel caso di specie, che sia stato approvato il regolamento per l'applicazione della TIA nei termini per la deliberazione del bilancio di previsione, si potrebbe essere indotti a ritenere che il regime di prelievo vigente nel corso del 2006 sia quello della tariffa e non quello della tassa, poiché a norma dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il suddetto regolamento ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Tuttavia, tenuto conto della particolare situazione appena descritta, si deve concludere che non sia possibile per l'anno in corso operare il passaggio dal regime della tassa a quello della tariffa, in quanto pur essendo stato deliberato il regime tariffario della TIA, esso non è stato mai concretamente applicato, per cui il sistema di prelievo adottato dallo stesso ente per l'anno 2006 non può che essere quello della tassa.

Bisogna, infatti, rilevare che, con la disposizione dell'art. 1, comma 184, lett. a), della legge n. 296 del 2006, si è voluto fare specifico riferimento al regime di prelievo effettivamente operante nel corso dell'anno precedente e non a quello eventualmente deliberato ma mai applicato dal comune.

Aderire ad una diversa interpretazione significherebbe vanificare lo spirito della legge, poiché, come già precisato nelle richiamate note nn. 2586/2007/DPF/UFF e 3838/2007/UFF/DPF, il divieto di effettuare il passaggio da un sistema di prelievo all'altro è da ricercarsi nella volontà del legislatore di evitare qualsiasi modifica del regime già operante nell'ente locale, proprio al fine di impedire l'insorgenza di ulteriori incertezze applicative nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice ambientale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Carlo Vaccari